



**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario (relatore)
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 21 marzo 2018 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota del giorno 1 marzo 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Nerviano ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida;

**PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Nerviano chiede a questa Sezione di esprimere un parere in merito alla liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016. In particolare, si chiede di sapere:

- 1) se sia legittima la corresponsione degli incentivi di progettazione ai dipendenti dell'ufficio tecnico pur in assenza di regolamentazione aggiornata al nuovo codice degli appalti;
- 2) se sia corretto attribuire efficacia retroattiva fin dal 2016 al regolamento che è in corso di predisposizione da parte del predetto responsabile;
- 3) se sia possibile liquidare gli incentivi calcolati non sull'importo a base d'asta, ma con il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione, determinati nel modo esplicitato in premesse nel periodo da aprile 2016 ad oggi.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

**1.1.** La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

**1.2.** La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei limiti specificati nel punto seguente, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

**2.** Giova preliminarmente evidenziare come l’oggetto della richiesta di parere debba essere circoscritta alla sola valutazione dei profili inerenti il generale quadro normativo di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità delle singole corresponsioni dei predetti incentivi al personale del comune.

**2.1.** Venendo al merito della richiesta di parere formulata, analoghe questioni interpretative sono state già affrontate di recente da questa Sezione, con valutazioni che non possono che confermarsi anche in questa sede.

**2.2.** In merito al quesito di cui al numero 1), nella deliberazione n. 305/2017/PAR, dopo aver ricordato che «la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall’art. 216, comma 1», ha affermato che «l’adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane “una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge” (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)».

**2.3.** In riferimento al quesito *sub* 2), nella medesima deliberazione si è già ricordato che «non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)».

**2.4.** Infine, per quanto riguarda l’ultimo quesito, basti ricordare che il più volte richiamato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici pone, per gli incentivi in analisi, un tetto massimo pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara. Fatto salvo il rispetto di tale limite quantitativo, ben può l’Ente individuare, nell’esercizio del proprio autonomo potere regolamentare, una base di quantificazione – quale quella che tenga conto del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione – che determini un importo inferiore dei predetti incentivi. Ciò in quanto, come chiarito già da questa Sezione (deliberazione n. 185/2017/PAR), «solo il regolamento, nella sistematica della legge è destinato ad individuare le modalità ed i

criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge».

**P.Q.M.**

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – ritiene che la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs.50/2016 è subordinata all’adozione da parte dell’Ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti incentivi - quale quella che tenga conto del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione – che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto.

Il Relatore  
(Giovanni Guida)

Il Presidente  
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il  
21 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria  
(Daniela Parisini)